

	CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE	
	NELLA DISCIPLINA DI DIABETOLOGIA	
	L’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche	
	“ASL n. 8 ”, con sede e domicilio fiscale in Cagliari,Viale Lungomare Poetto, 12 e	
	sede operativa in Cagliari, Via Romagna n. 16 – codice fiscale e partita IVA n.	
	03990560926 – nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Tidore, che	
	interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale	
	Rappresentante	
	e	
	L’ARNAS Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu”,	
	di seguito denominata “ARNAS” con sede e domicilio fiscale in Cagliari, Piazzale	
	Ricchi n. 1, C.F. e P. IVA 02315520920 - nella persona del Direttore Generale	
	Dott.ssa Agnese Foddìs, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua	
	qualità di Legale Rappresentante	
	PREMESSO CHE	
	- in data 03.02.2023 con deliberazione n. 131 l’ARNAS ha reso esecutivo l’Atto	
	Aziendale nel quale, tra le Strutture in transito verso la ASL 8, è citata la S.C. di	
	Diabetologia.	
	- l’ARNAS, ha necessità di avvalersi delle prestazioni professionali erogate da	
	Dirigenti Medici Diabetologi e che in data 15.01.2024 con nota prot. PG/2024/730	
	ha chiesto alla Asl 8 la disponibilità alla stipula di una convenzione per prestazioni	
	specialistiche in diabetologia.	
	- che la ASL 8 in data 18.01.2024 con nota prot. PG/2024/956 ha comunicato la	

	propria disponibilità alla stipula della suddetta convenzione.	
	Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	L’oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali di	
	diabetologia erogate dai Dirigenti Medici della Asl n. 8 Cagliari.	
	Articolo 2 – Modalità prestazioni	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo, pari complessivamente a n. 24 a	
	settimana, dal lunedì al sabato compreso, verranno espletate dai Dirigenti Medici, a	
	tal fine individuati, ai sensi dell’art. 117 del CCNL dell’Area Sanità 2016 – 2018	
	(ex art. 58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell’impegno di	
	servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per	
	l’attività istituzionale di competenza della ASL 8 e nel limite complessivo massimo	
	di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e	
	quant’altro previsto dalla vigente normativa.	
	Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria	
	responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa	
	vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art. 14	
	della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (Disposizione per l’adempimento degli obblighi	
	derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2013	
	bis.	
	La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che	
	intercorreranno tra i Direttori delle Strutture interessate.	

	Articolo 3 – Tariffe e rendicontazione	
	Per le prestazioni oggetto della presente convenzione, l’ARNAS corrisponderà alla	
	ASL 8 l’importo € 80,00 lorde/ora oltre IRAP, nonché il rimborso delle spese di	
	viaggio, qualora ciò si dovesse rendere necessario, che verrà liquidato nella misura	
	prevista dall’attuale normativa per l’utilizzo del mezzo proprio da parte dei	
	dipendenti pubblici.	
	Il compenso mensile lordo, risultante dalle attività effettuate, verrà corrisposto alla	
	ASL 8 per la successiva attribuzione ai Dirigenti Medici che hanno garantito la	
	consulenza.	
	L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli	
	specialisti della ASL 8 mediante compilazione e sottoscrizione di apposito	
	documento attestante le attività effettuate e sarà validata dall’ARNAS.	
	Sulla base della rendicontazione validata, l’ARNAS emetterà ordine tramite il	
	Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l’emissione di regolare fattura da	
	parte della ASL 8.	
	La ASL 8 provvederà all’emissione della relativa fattura mensile nel termine di	
	sette giorni dalla ricezione dell’ordine elettronico.	
	I pagamenti verranno effettuati dall’ARNAS dietro presentazione di relativa	
	fattura emessa dalla ASL 8 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento	
	delle fatture.	
	Articolo 4 – Oneri assicurativi	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per	
	infortunio e infortunio in itinere, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale,	
	relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere, sono a totale carico	

	dell'ARNAS.	
	Articolo 5 – Durata e recesso	
	La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed avrà	
	validità di dodici mesi. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo	
	tacito.	
	Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente	
	convenzione con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta	
	elettronica certificata.	
	In caso di recesso, la ASL 8 avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle	
	prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di	
	recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.	
	Articolo 6 – Trattamento dei dati	
	Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al	
	fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione	
	e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizzano i Dirigenti	
	Medici che verranno individuati, al trattamento dei dati personali.	
	Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici verranno a conoscenza in	
	ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione	
	alla loro presenza nei locali dell'ARNAS, dovranno essere considerati riservati ed	
	è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non	
	necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la	
	normativa vigente in materia.	
	Articolo 7 – Foro competente	
	Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.	

	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti	
	norme in materia.	
	Articolo 8 – Disposizioni finali	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione	
	solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive	
	modificazioni.	
	Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	È soggetto all’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del	
	1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto	
	della convenzione.	
	Il presente atto, composta da cinque pagine ed otto articoli viene sottoscritto con	
	firma digitale ai sensi dell’art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 come modificato	
	dall’art. 6 del Decreto Legislativo 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012,	
	previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.	
	L’imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall’ARNAS.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	per l’ASL n. 8 di Cagliari	per l’Arnas G. Brotzu
	Il Direttore Generale	Il Direttore Generale
	_____	_____
	(Marcello Tidore)	(Agnese Foddìs)